

Teoria generale della prova e Disciplina codicistica 1


TEORIA GENERALE DELLA PROVA

- Processo penale e verità
- Il lessico probatorio
- Il ragionamento probatorio
- Il procedimento probatorio



Processo penale e verità

Processo penale serve ad accertare il dovere dello Stato di punire (ossia ad accertare la fondatezza dell'accusa)



Giudizio storico



Processo penale è una macchina di ricostruzione del passato → **funzione cognitiva del processo** come postulato del principio di legalità (artt. 25 c. 2) della presunzione di innocenza (art. 27 c. 2) e della personalità della responsabilità penale (art. 27 c. 1)

Corte cost. 255/1992: "fine **primario e ineludibile** del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità"

Fine: ricostruire la verità giudiziale

Verità raggiunta attraverso il rispetto di forme processuali volte a **tutelare l'individuo** (artt. 64 c. 2, 188)

Verità conseguita attraverso l'osservanza delle forme processuali volte a garantire il **migliore accertamento possibile** (fine è la tendenziale coincidenza con la verità storica) → metodo del contraddittorio (art. 111 c. 4 Cost.)

Verità probabile: non esiste una verità assoluta rispetto al passato → si tratta di ricostruire un evento passato attraverso i segni che questo ha lasciato sulle cose e le persone → ragionamento induttivo → logica probabilistica → opinione (art. 527 c. 2), attendibilità (art. 546 lett. e), valutazione (art. 637 c. 3)





Lessico probatorio

prova in senso lato



è quell'insieme di elementi cognitivi e attività che consentono di stabilire la verità o meno degli enunciati fattuali integranti il *thema probandum*

Enunciati fattuali: ciò che si prova è la verità di un enunciato ("Tizio era sul luogo del delitto") e non di un fatto (il fatto esiste o non esiste) *Thema probandum* od oggetto della prova:

insieme dei fatti rilevanti (rectius degli enunciati sui fatti) ai fini della decisione sulla domanda → tema storico che va verificato nel processo ('Tizio ha accoltellato il padre nel suo appartamento alle ore 12') (art. 187)



Oggetto di prova \rightarrow enunciato da provare (o *factum probandum*: ve ne sono tanti quante sono le prove dedotte dalle parti \rightarrow art. 493, comma 1, c.p.p.





Polivalenza semantica del termine "prova"

"Prova" **come esito positivo dell'operazione conoscitiva**compiuta dal giudice → sinonimo

di dimostrazione

Sistemi anglofoni → termine specifico → **Proof** → indica la conseguita conoscenza del fatto sulla base dell'*evidence* disponibile



Art. 187, 420-quater, comma 4, 530, comma 2

"Prova" come dato sensibile su cui si fonda l'operazione conoscitiva del giudice


Sistemi anglofoni → termine specifico → Evidence → (anche nel linguaggio epistemologico) è ciò che serve da supporto per l'asserzione di un fatto



Artt. 493, 495



Fonte di prova




Persone, **cose**, **luoghi**, da cui si possono trarre elementi utili per l'accertamento dei fatti

Elemento di prova



L'informazione grezza ricavata dalla fonte di prova (NB: il codice tende a utilizzare la locuzione "elementi di prova" con riguardo alle indagini preliminari, ma nell'accezione di risultato di prova (ad es.: art. 421, comma 2, al fine di differenziare lessicalmente l'elemento cognitivo in sede di indagine da quello che assume rilevanza in giudizio)


Risultato di prova



Esito del procedimento intellettivo compiuto a partire dall'elemento di prova (Artt. 192, comma 1)




Mezzo di prova



Strumento con cui si acquisisce nel processo l'elemento di prova (es.: **testimonianza** è il mezzo attraverso cui si acquisiscono in dibattimento le dichiarazioni delle persone informate sui fatti)

Mezzo di ricerca della prova



Attività attraverso cui si cercano le fonti di prova da acquisire nel processo (es.: intercettazioni)



Prove dichiarative



Dichiarazioni orali (parole del testimone) o scritte (diario) >> fonte di prova è una persona


Prove reali



Cose (impronte digitali, macchie di sangue, diario) → fonte di prova è una *res*




Prove <u>precostituite</u>



Prove formate al di fuori del contesto procedimentale (diario, lettera, documenti contabili...)


Prove costituende



Prove che si formano all'interno del procedimento (testimonianza; interrogatorio...)




Prove (dirette)



Prova con cui viene direttamente rappresentato il **fatto principale** da provare (es.: dichiarazioni del testimone oculare dell'omicidio)

Indizi (prove indirette/indiziarie

 \rightarrow art. 192 c. 2)



Prove che non rappresentano il fatto principale da provare, ma un fatto secondario da cui si può derivare in qualche modo la sussistenza o meno del fatto principale (es.: dichiarazioni del testimone che ha sentito urlare una minaccia di morte).

Inferenza probatoria



Ragionamento tramite cui il giudice, dalle informazioni fornitegli, trae le proprie conclusioni sull'esistenza o meno del fatto che la parte vuole dimostrare


Regole d'inferenza



massima d'esperienza o legge scientifica utilizzata dal giudice per passare, dall'informazione fornitagli, alle proprie conclusioni in merito al fatto da provare ("criteri adottati" di cui all'art. 192 c. 1)

Es. di uso di una massima di esperienza

Regola, basata sull'esperienza comune, che esprime ciò che dovrebbe avvenire nella maggior parte dei casi



Chi cammina su un terreno fangoso, probabilmente si sporcherà di fango

Il vicino di casa dell'imputato testimonia di averlo visto rientrare nel suo appartamento con le scarpe e i pantaloni sporchi di fango



Giudice, tramite inferenza probatoria, conclude che, probabilmente, l'imputato ha camminato su un terreno fangoso

Es. di uso di una legge scientifica

Regola generale, sperimentata e verificata, che esprime una relazione statisticamente rilevante fra due fatti



Non esistono due persone con sedici punti simili nelle impronte

Viene trovata, su una pistola, un'impronta che presenta sedici punti simili all'impronta dell'imputato



Giudice, tramite inferenza probatoria, conclude che è statisticamente probabile che l'imputato abbia impugnato la pistola



Ragionamento probatorio

Ragionamento induttivo



Dalla generalità dei casi simili a quello preso in considerazione (circostanza indiziante) si estrae una regola di condotta (la massima d'esperienza) da collocare nella premessa maggiore del sillogismo probatorio

- -Generalizzazione relativa
- -Ridotta base empirica
- -Giudice è creatore di massime d'esperienza (es. del pittore con riferimento al rumore)
- -Opinabilità della massima d'esperienza (ragazzo fuggiva perché impaurito oppure perché aveva commesso il reato? È tornato sulla scena del crimine perché innocente oppure perché voleva recuperare il coltello?)

Ragionamento deduttivo




Premessa maggiore: regola d'esperienza (chi acquista un coltello dopo una lite violenta e non sa darne spiegazioni, lo acquista con lo scopo di uccidere)

Premessa minore: circostanza indiziante (il ragazzo ha acquistato il coltello dopo una lite con il padre)

Conclusione: fatto provato (il ragazzo ha utilizzato il coltello contro il padre)












Il procedimento probatorio (chiave dinamica)



Fasi
nelle
quali è
decisiv
o il
ruolo
delle
parti





DISCIPLINA CODICISTICA




Libro III «**Prove**»

Titolo I «Disposizioni generali»

> Titolo II «Mezzi di prova»

Titolo III «Mezzi di ricerca della prova» Le disposizioni generali del codice di rito → LIBRO III → vero e proprio microsistema del tutto privo di precedenti nelle codificazioni del continente europeo

→ titolo I







Titolo I «**Disposizioni generali**»

Oggetto della prova (art. 187)

«Sono oggetto di prova i fatti ...»

«...che si riferiscono all'<u>imputazione</u>, alla <u>punibilità</u>, alla determinazione della <u>pena</u> o della <u>misura di sicurezza</u>»

delimita il requisito di **pertinenza** della prova

«...inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato»

«...dai quali dipende l'applicazione di <u>norme processuali</u>»



Libertà morale della persona nell'assunzione della prova (art. 188)

«Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, <u>metodi</u> <u>o tecniche</u> idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti».



Estensione regola di acquisizione probatoria *ex* **art. 64 c. 2** a tutte le prove diverse dall'<u>interrogatorio</u>



Prove non disciplinate dalla legge (art. 189)



«Quando è richiesta una prova **non disciplinata dalla legge...**»



Soprattutto per consentire adeguamento al **progresso** scientifico e tecnologico

Inserimento di componenti <u>atipiche</u> all'interno di un mezzo <u>tipico</u>





Art. 189 non può essere la via per...

introdurre prove **vietate** dalla legge

aggirare i requisiti delle prove tipiche



irritualità



atipicità



Es. di aggiramento delle garanzie, tramite una pretesa etichetta di «atipicità»



Ricognizione «informale»

LE TÉMOIN



Prova atipica può essere acquisita solo se

idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti



risultati attendibili

non pregiudica la libertà morale della persona

es.: ipnosi, macchina della verità

Giudice deve **sentire le parti** sulle modalità di assunzione della prova



Il «diritto alla prova»

Sistema inquisitorio



Monopolio del **giudice** in ricerca e acquisizione prove



Parti non godono di un vero e proprio diritto alla prova



Art. 299 c.p.p. 1930
«Il giudice ha obbligo di compiere prontamente tutti e soltanto quegli atti che [...] appaiono necessari all'accertamento della verità»



Sistema accusatorio





Poteri probatori alle **parti** con giudice garante

Parti

- cercano le prove
- chiedono l'ammissione al giudice
- assumono le prove costituende davanti al giudice

Giudice

- decide su richieste di ammissione
- dirige assunzione prove costituende
- valuta le prove acquisite



Il «diritto alla prova» in capo alle parti ha quindi diverse componenti

Diritto di ri**cercare** le prove

Diritto di **chiedere** l'ammissione della prova

Diritto di **esporre** le proprie considerazioni sulle <u>prove precostituite</u>

Contraddittorio «sulla» prova (art. 111 comma 2 Cost.)

Diritto di **partecipare** all'assunzione delle <u>prove costituende</u>

Contraddittorio «nella formazione della prova» (art. 111 comma 4 Cost.)



Art. 190 disciplina condizioni di esercizio del diritto all'<u>ammissione</u> della prova

«Le prove sono ammesse a **richiesta di parte**»



Principio di <u>disponibilità</u> del diritto alla prova → **facoltà e onore** di chiederne l'introduzione in giudizio



«La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio»



Potere di **supplenza** del giudice in relazione all'eventuale inerzia delle parti (principio dispositivo «attenuato»)



«Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove <u>vietate</u> dalla legge e quelle che manifestamente sono <u>superflue</u> o <u>irrilevanti</u>»



Parti hanno <u>diritto all'ammissione</u> della prova che non sia

Manifestamente irrilevante

Manifestamente non pertinente (con riferimento al *thema probandum* di cui all'art. 187)

Manifestamente inidonea a portare una conoscenza nel processo

vietata dalla legge (art. 197, 220) manifestamente superflua




Norme speciali: limitano il diritto all'ammissione della prova



Art. 189 → necessaria una valutazione in positivo dell'idoneità



NUOVA PROVA SCIENTIFICA (es. BPA)



Cass., sez. 21.5.2008, Franzoni, in CED Cass., n. 240764 → Tecnica di indagine riconducib ile al *genus* della perizia



Art. 190-bis → condizione ulteriore (limitazione del diritto alla prova): assunzione della prova dichiarativa deve riguardare fatti o circostanze diversi o essere necessaria in base a specifiche esigenze

c. 1-bis Procedimenti di violenza sessuale e pedopornografia se il dichiarante è minore di 16 anni e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilita' (ratio: protezione della fonte)

I. c. Procedimenti di cui all'art. 51 c. 3 *bis* (*ratio*: evitare il turismo giudiziario e l'usura della fonte)






La valutazione delle prove

Regola base è il **libero convincimento**

La valutazione spetta unicamente al giudice, ma deve essere razionale e motivata Art. 192 c. 1 → valutazione atomistica (singoli elementi di prova)

Art. 546 lett. e → valutazione olistica





MA ci sono comunque dei limiti



Convincimento deve essere basato sul materiale probatorio legittimamente acquisito

No prove inutilizzabili

No prove nulle

Sono <u>limiti indiretti</u> al libero convincimento



Non viene detto al giudice che valore dare alle prove, ma si riduce la base probatoria su cui può esercitare il libero convincimento



Giudice deve essere in grado di illustrare il proprio convincimento in una motivazione logica e razionale



. 111 c. 6 Cost.: «tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati»



rt. 192 c. 1: «il giudice valuta la prova dando conto ella motivazione dei **risultati acquisiti** e dei **criteri dottati»** → **valutazione atomistica** (singoli elementi di rova)



Art. 546 lett. e → valutazione olistica (intero materiale probatorio)

Criteri legali di valutazione contenuti nell'art. 192



«L'esistenza di un fatto non può essere desunta da <u>indizi</u> a meno che questi siano <u>gravi</u>, <u>precisi</u> e <u>concordanti</u>»

Un fatto è dimostrabile tramite prove «indirette», soltanto se sono...


Persuasive, solide e resistenti alle obiezioni (ossia fondate su massime d'esperienza plausibili)




Plurime e convergenti in una unica direzione



Non vale per l'alibi



Le dichiarazioni dei coimputati, degli imputati accusati di reati connessi *ex* art. 12, o collegati *ex* art. 371 c. 2 lett. b, «sono valutate unitamente agli **altri elementi di prova** che ne confermano l'attendibilità»



Ratio: si tratta di soggetti coinvolti nel procedimento e quindi Le dichiarazioni di tali persone possono essere valutate dal giudice **soltanto quando** altri elementi (da esse indipendenti) dimostrano la credibilità del dichiarante e l'attendibilità delle sue dichiarazioni



Necessità di riscontri

Intrinseci [attendibilità del dichiarante (personalità, passato, rapporti con i correi) + coerenza interna del racconto]

Estrinseci (altre prove)



Regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533)

ELABORAZIONE
GIURISPRUDENZIALE
Cass. Sez. un., 11.9.2002,
Franzese




CODIFICAZIONE CON LA L. 46 DEL 2006

Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio.



Beccaria

Ma questa morale certezza di prove **è più facile il sentirla che l'esattamente definirla**. Perciò io credo ottima legge quella che stabilisce assessori al giudice principale presi dalla sorte, e non dalla scelta, perché in questo caso è più sicura l'ignoranza che giudica per sentimento che la scienza che giudica per opinione. Dove le leggi siano chiare e precise l'officio di un giudice non consiste in altro che di accertare un fatto. Se nel cercare le prove di un delitto richiedesi abilità e destrezza, se nel presentarne il risultato è necessario chiarezza e precisione, per giudicarne dal risultato medesimo non vi si richiede che un semplice ed ordinario buon senso, meno fallace che il sapere di un giudice assuefatto a voler trovar rei e che tutto riduce ad un sistema fattizio imprestato da' suoi studi. Felice quella nazione dove le leggi non fossero una scienza! Ella è utilissima legge quella che ogni uomo sia giudicato dai suoi pari, perché, dove si tratta della libertà e della fortuna di un cittadino, debbono tacere quei sentimenti che inspira la disuguaglianza; e quella superiorità con cui l'uomo fortunato guarda l'infelice, e quello sdegno con cui l'inferiore guarda il superiore, non possono agire in questo giudizio.



BECCARIA

rigorosamente la certezza morale non è che una probabilità, ma probabilità tale che è chiamata certezza, perché ogni uomo di buon senso vi acconsente necessariamente per una consuetudine nata dalla necessità di agire, ed anteriore ad ogni speculazione; la certezza che si richiede per accertare un uomo reo è dunque quella che determina ogni uomo nelle operazioni più importanti della vita.


PATTERN JURY INSTRUCTIONS

(Criminal Cases)
Prepared by the Committee on Pattern Jury Instructions
District Judges Association
Fifth Circuit
2012 Edition



A "reasonable doubt" is a doubt based upon reason and common sense after careful and impartial consideration of all the evidence in the case. Proof beyond a reasonable doubt, therefore, is proof of such a convincing character that you would be willing to rely and act upon it without hesitation in **making the most important decisions of your own affairs**.





CONCEZIONE SOGGETTIVA



N. 13328/08 R.G. Tribunale N. 276865/06 N.R.



TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE NONA PENALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno 2011, il giorno 8 del mese di novembre, il Tribunale, composto dai magi-

1.dott.Teresa Casoria

Presidente estensore

2.dott.Maria Pia Gualtieri 3.dott.Francesca Pandolfi

Giudice Giudice

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

(artt. 544 e segg. 549 c.p.p.)

nella causa penale

CONTRO

1.AMBROSINO MARCELLO, nato a Torre del Greco (NA) il 30.4.69, difeso dall'avv. Antonio Cirillo

LIBERO- ASSENTE

2.BERGAMO PAOLO,nato a Collesalvetti (LI) il 21.4.43, difeso dall'avv.Silvia Morescanti

N. 14692 111 Sent.

Depositata

Oggi: 3/8/18

Il Cancelliere

Estratto Contumaciale

Art. 548 c.p.p.

Notif.



CONCEZIONE OGGETTIVA



Concezione oggettiva del ragionevole dubbio

Giudice può condannare solo se l'ipotesi di colpevolezza ha avuto un **elevato grado di conferma** nelle prove raccolte nel processo → quello che residua è <u>un dubbio</u> <u>psicologico, una congettura</u>, perché la spiegazione alternativa è implausibile (speculative doubt) → (USA: grado maggiore del 90%)

In realtà → si tratta di **probabilità logica** e **non statistica** (Cass. Sez. un., 11.9.2002, Franzese)



Ragionevole dubbio sussiste:

- a. se l'ipotesi ricostruttiva
 è contraddittoria o se
 non presenta un elevato
 grado di conferma
 (dubbio interno)
- b. se <u>l'ipotesi alternativa di</u>
 <u>ricostruzione è</u>
 <u>plausibile e</u>
 <u>ragionevolmente</u>
 <u>motivabile (dubbio</u>
 <u>esterno)</u>





Cass., Sez. IV, 12 novembre 2009, Durante, in *Ced. Cass.*, n. 245879

«la regola dell'oltre il ragionevole dubbio ha messo definitivamente in crisi quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di più ipotesi ricostruttive del fatto, era consentito al giudice di merito di adottarne una che conduceva alla condanna sol perché la riteneva più probabile rispetto alle altre. Ciò non sarà più consentito perché, per pervenire alla condanna, il giudice non solo deve ritenere non probabile l'eventuale diversa ricostruzione del fatto che conduce all'assoluzione dell'imputato ma deve altresì ritenere che il dubbio su questa ipotesi alternativa non sia ragionevole (deve cioè trattarsi di ipotesi non plausibile o comunque priva di qualsiasi conferma)»






3 fattori decisivi:

- a. Quantità di informazione coerente
- b. Qualità delle regole di inferenza
- **c. Maggiore semplicità o parsimoniosità** dell'ipotesi ricostruttiva









TITOLO III → MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA TIPICI

RINVIO

ISPEZIONI (artt. 244-246)

PERQUISIZIO NI (artt. 247-253) SEQUESTRI (artt. 253-263) INTERCETTAZION
I DI
CONVERSAZIONI
O
COMUNICAZIONI
(art. 266-271)

